



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2014

indetto ai sensi dell'art. 3 L.R.T. n. 96 del 20 dicembre 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, finalizzato all'aggiornamento della vigente graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Colle di Val d'Elsa, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 03.07.2014 esecutiva ai sensi di Legge.

Rende Noto

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire l'aggiornamento della vigente graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Colle di Val d'Elsa, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

Possono partecipare al presente bando di concorso sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che, già collocati nella vigente graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

Coloro che sono presenti nella vigente graduatoria a fronte di una domanda presentata da quattro anni ed oltre, dovranno, obbligatoriamente, presentare una nuova domanda pena la cancellazione dalla graduatoria (art.12 comma 3 della Legge Regionale n.96/96).

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1

AMMISSIONE AL CONCORSO

A) REQUISITI SOGGETTIVI

A norma della Tabella A allegata alla L.R.T. n. 96/96 e successive modifiche, può partecipare al presente concorso:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri appartenenti a Stati non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), o di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) chi abbia residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Colle di Val d'Elsa. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Colle di Val d'Elsa e il richiedente che presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi, all'interno dell'ambito comunale, entro e non oltre l'anno 2014. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi al Comune di Colle di Val d'Elsa. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) chi non sia titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato. Si considera adeguato l'alloggio la cui rendita catastale corrisponda o sia maggiore all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei vani catastali, idonei per il nucleo familiare secondo la Tabella A, lettera d) della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il coefficiente di € 77,47 (valore della categoria A3 del Comune di Colle di Val d'Elsa) secondo la tabella di seguito riportata:

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali adeguati	Limite valore catastale dell'alloggio
1	3	€ 232,41
2	4	€ 309,88
3	4,5	€ 348,62
4	5	€ 387,35
5	6	€ 464,82
6 ed oltre	7	€ 542,29

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui al punto d), è convenzionalmente ridotto della metà;

e) Chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi abbia fruito di un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore ad € 16.000,00 prodotto nell'anno 2013 (dichiarazione dei redditi dell'anno 2014). Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso (compreso il reddito del coniuge non legalmente separato anche se non residente, nonché l'assegno del coniuge legalmente separato), quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di

presentazione delle dichiarazioni medesime, degli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Il reddito convenzionale si calcola applicando le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico di una persona sola
- € 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
- il 40% ai redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione;
- il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una menomazione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi complessivi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

N.B.: Devono intendersi a carico anche i figli che nell'anno 2013 abbiano avuto redditi propri non superiori ad € 2.840,51 annui.

g) Chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) Chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente bando per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

2. Fanno altresì parte del nucleo il convivente **more uxorio**, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Hanno diritto a partecipare al bando anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui al punto 1 non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle condizioni che comportano l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 3 lett. B), ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono inserite nel modulo di domanda. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

ART. 3 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

A) Dichiarazioni e documentazione indispensabili per tutti i richiedenti, indistintamente:

- a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; oppure documentazione da cui risulti il possesso della cittadinanza di altro stato e la titolarità di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Colle di Val d'Elsa ovvero prossimo servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno 2014;
- c) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 lettera A) del presente bando;
- d) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il reddito complessivo del nucleo familiare;

B) Dichiarazioni e documentazioni necessarie per il punteggio da assegnare:

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

1) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati alla lett. B) dell'articolo 1) del presente bando.

2) Dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lett. A), punto d), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della tab. A della L.R. 96/96) e successive modifiche ed integrazioni:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 4.738,63);
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.440,59);

3) Dichiarazione sostitutiva comprovante che:

a) la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando, anche con uno o più figli a carico;

b) sia una famiglia la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del bando, anche con uno o più figli a carico; Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Nel caso che l'alloggio debba essere rilasciato per i casi previsti dal punto b3 del successivo Art. 4, l'età massima dei due componenti è spostata a 40 anni.

4) Certificato da parte dell'Autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

5) Certificato da parte della Autorità competente (ASL) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30.3.1971 n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23 .11. 88 n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

6) Dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981, n° 763;

7) Dichiarazione sostitutiva, attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

8) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della tab. A della L.R. 96/96. Oltre alla dichiarazione deve essere allegata copia del contratto di locazione registrato o documentazione equipollente da cui risulti data certa;

9) Dichiarazione sostitutiva attestante la condizione di pendolarità nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro (Colle di Val d'Elsa) e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto.

10) Attestato della competente Autorità indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tab. A della L.R. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

11) Attestato della competente Autorità comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'ASL competente attestante la qualità di soggetto portatore di handicap grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

12) Dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune;

13) Dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 10), 11), 12) e 13) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tab. B) della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 10), 11) e 12), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8 bis) e 8 ter) del presente articolo;

14) Certificato dell'ASL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario. Agli effetti della L.R. 96/96 per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 ed i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 13) e 14) del presente articolo;

15) Documentazione comprovante la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (morosità o altre inosservanze), salvo i casi di concorrenti che risultano, da sentenza, occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore o abbiano sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di uno dei componenti il nucleo familiare (ex art. 30 comma 4 L.R.T. 96/96) **dalle quali sia derivata** l'impossibilità o la grave difficoltà di pagare il canone di locazione (morosità incolpevole). Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge 9/12/1998, n. 431 deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

16) Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 1° comma dell'articolo 10 L. R. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 15) e 16), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 10);

17) Certificato della ASL competente attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

18) Certificato della ASL competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

La condizione di cui al punto 17) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 18).

19) Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa nella vigente graduatoria da almeno 4 anni.

20) Copia della planimetria catastale e autocertificazione attestante la relativa superficie netta nel caso di possesso di immobili, ad uso abitativo, nel Comune di Colle di Val d'Elsa o Comuni limitrofi ad esso.

21) Copia della visura catastale relativa agli immobili, ad uso abitativo, posseduti (da allegare solo nel caso di possesso, in piena proprietà o in quota parte, da parte del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare, di immobili ubicati in qualunque parte del territorio italiano);

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A) L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettuerà tutti gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE, DELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA INTEGRATA E DELLA GRADUATORIA SPECIALE

1) – GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, **entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande**, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al provvedimento è data idonea pubblicità.

Soltanto i lavoratori emigrati all'estero saranno avvertiti personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la stessa Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purchè relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) - GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA INTEGRATA

La Graduatoria Generale Definitiva Integrata sarà composta dalle domande ammesse ai sensi del presente Bando di concorso e da quelle ancora presenti nella Graduatoria Generale scaturita dal bando di Concorso Generale dell'anno 2011, depurata dei nominativi già assegnatari di alloggio popolare.

A parità di punteggio le istanze presentate nell'ambito del presente Bando di Concorso, saranno inserite nella Graduatoria Definitiva Integrata a partire dalla posizione immediatamente successiva a quella occupata dall'ultimo richiedente presente nella Graduatoria Generale vigente.

3) - GRADUATORIA SPECIALE

Gli anziani e le giovani coppie (come individuati nella Tab. B della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai punti a-2 e a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando che agli anziani è garantita una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva integrata che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria sopracitata è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purchè a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) - CONDIZIONI SOGGETTIVE:

a.1) - reddito pro-capite del nucleo familiare relativo all'anno 2013, determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni:

- non superiore all'importo annuo, per persona, di una pensione sociale relativa all'anno 2013 pari ad € 4.738,63

PUNTI 2

- non superiore all'importo annuo, per persona, di una pensione minima INPS relativa all'anno 2013 pari ad € 6.440,59

PUNTI 1

a.2) - richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al successivo punto a.4 del presente articolo:

PUNTI 1

a.3) - famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

PUNTI 1

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3., primo capoverso (sfratto esecutivo).

a.3 bis) - famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto con uno o più figli a carico:

PUNTI 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3., primo capoverso (sfratto esecutivo).

a.4) - presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3 **PUNTI 1**

- pari al 100% **PUNTI 2**

- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto si attribuiscono comunque: **PUNTI 2**

a.5) - presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma 2° della Legge 30.3.1971 n.118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509:

PUNTI 2

a.6) - nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: **PUNTI 1**

a.7) - canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito (2013), che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f della Tab. A della L.R.T n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni:

PUNTI 1

a.8) - richiedenti in condizioni di pendolarità:

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); *Il punteggio si applica solo a coloro che svolgono attività lavorativa nel Comune di Colle di Val d'Elsa.*

PUNTI 1

a.9) - richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **PUNTI 1**

a.10) - nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **PUNTI 3**

B) – CONDIZIONI OGGETTIVE:

b.1) - situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, **esistente da almeno un anno alla data del bando**, dovuta a:

b.1.1) - abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **PUNTI 5**

Si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

b.1.2) - appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **PUNTI 1**

b.1.3) - abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune: **PUNTI 3**

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 non sono tra loro cumulabili.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.4) - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: PUNTI 2

b.2) - situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **PUNTI 1**
- oltre due persone a vano utile **PUNTI 2**
- oltre tre persone a vano utile: **PUNTI 3**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 ed i servizi, così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.4) e b.2) non sono fra loro cumulabili;

b.3) - richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata (non derivante da comodato o da contratti di natura transitoria) che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza contrattuale:

a) - la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;

b) - lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale, così come disciplinato dalla legge regionale 96/96, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 della sopracitata legge regionale 96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto.

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **PUNTI 4**

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, sia stato notificato **preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c.**, o sia stata notificata dalla competente autorità **la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio**, al richiedente sarà attribuito ulteriormente: **PUNTI 1**

I punteggi di cui al presente punto b.3), sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio di cui ai punti b.3 e b.1.1 non sono tra loro cumulabili;

b.4.1) - assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico- sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell' A.S.L.:

PUNTI 2

b.4.2) - antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.:

PUNTI 1

La condizione di punteggio di cui al punto b.4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b.4.2.

b bis) - storicità della presenza in graduatoria:

b bis - 1 - richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: per ogni anno di presenza in graduatoria

PUNTI 0,25

Il presente punteggio sarà attribuito solo se richiesto

ART. 5

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Sindaco provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva integrata a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il canone di locazione e le forme di godimento dell'alloggio, a seguito di assegnazione, sono disciplinati dalla L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, titoli III e IV.

ART. 7

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data della pubblicazione del Bando (**termine ultimo 18/09/2014**).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 8

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Colle di Val d'Elsa.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Colle di Val d'Elsa presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 oppure potranno essere scaricati dal sito internet del Comune – www.comune.collevaldelsa.it e seguendo il seguente percorso: Vivere la città > Politiche abitative.

Le domande dovranno essere firmate in presenza del dipendente addetto, oppure possono essere presentate a mano o a mezzo posta già firmate, allegando al modulo la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Le domande, debitamente compilate e complete degli allegati, dovranno essere consegnate, dall'interessato o da altra persona incaricata, **esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val d'Elsa.**

Qualora il partecipante preferisca inoltrarla per posta, dovrà spedire la domanda al seguente indirizzo: **"Comune di Colle di Val d'Elsa,- Via F. Campana n° 18 - 53034 Colle di Val d'Elsa"**, mediante raccomandata postale A.R., riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 8. **Si ribadisce che in tale caso dovrà essere allegata al modulo di domanda la fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, del richiedente.**

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20.8.1992.

ART. 9

MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno escluse da Bando senza possibilità di poter essere riammesse nei seguenti casi:

a) domande che, a seguito di controlli eseguiti dal Comune di Colle di Val d'Elsa, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;

b) domande prive della copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con validità almeno biennale;

c) domande pervenute per posta prive della firma di sottoscrizione e/o della copia di un valido documento di identità del richiedente.

ART. 10

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003)

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria generale del Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Colle di Val d'Elsa.

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs 196 del 2003.

ART. 11 ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'art. 33 della L.R.T. n. 96/96.

Ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite;

ART. 12 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Colle di Val d'Elsa, 18/07/2014

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Claudio Mori